SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
23 febbraio 1994

Cause riunite T-18/92 e T-68/92

Dimitrios Coussios
contro
Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti – Avviso di posto vacante – Modifica – Rigetto di candidatura – Motivazione»

Testo completo in francese . . . . . II - 171

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere:

– l'annullamento della decisione della Commissione di pubblicare nuovamente l'avviso di posto vacante COM/64/91;

– l'annullamento della decisione della Commissione di non assegnare il posto vacante mediante promozione o trasferimento, di non indire un concorso interno e di bandire invece un concorso esterno;

– la condanna della Commissione alle spese.

Esito: Rigetto del ricorso nella causa T-18/92.

Condanna della Commissione a versare al ricorrente l'importo di 2 000 ECU a titolo di risarcimento dei danni causati dall'illecito commesso nella causa T-68/92.

Rigetto del ricorso per il resto nella causa T-68/92.

Sunto della sentenza

In seguito alla pubblicazione di un avviso di posto vacante, il ricorrente, amministratore principale, presentava la propria candidatura al posto di capo di una nuova unità.

Successivamente, la Commissione invitava le altre istituzioni a informare i propri dipendenti del suddetto avviso di posto vacante, senza tuttavia ricevere alcuna candidatura. La Commissione decideva di pubblicare nuovamente tale avviso, modificandone il testo, nel riepilogo degli avvisi di posto vacante. Il ricorrente ripresentava, per quanto necessario, la propria candidatura.

Il ricorrente proponeva reclamo contro la decisione di «pubblicare ex novo» l'avviso. Egli veniva in seguito informato che era stata presa la decisione di assegnare il posto di cui trattasi nel grado A 3 e di respingere la sua candidatura. In seguito al rigetto del suo reclamo, il ricorrente presentava il ricorso oggetto della causa T-18/92.

La Commissione decideva quindi di non assegnare, in tale fase, il posto vacante, di non indire un concorso interno e di bandire, invece, un concorso esterno. In seguito al rigetto implicito del reclamo da lui proposto contro queste decisioni, il ricorrente presentava il ricorso T-68/92. La comunicazione relativa al rigetto esplicito del reclamo perveniva al ricorrente successivamente alla presentazione del ricorso.

I – Sul primo ricorso (T-18/92) diretto all'annullamento della decisione della Commissione di «pubblicare ex novo» l'avviso di posto vacante nonché di tutti gli atti successivi del procedimento

1. *Sul primo mezzo relativo alla violazione dell'art. 25 dello Statuto*

Il Tribunale ritiene che la decisione impugnata relativa alla «pubblicazione ex novo» dell'avviso di posto vacante deve essere interpretata come una decisione di revoca

dell'avviso inizialmente pubblicato, di annullamento del procedimento susseguente e di apertura di un nuovo procedimento. Orbene, una decisione siffatta non può ritenersi di per se stessa illegittima (punti 43 e 44).

Riferimento: Corte 30 ottobre 1974, causa 188/73, Grassi/Consiglio (Racc. pag. 1099, punto 43)

Il Tribunale ritiene che, dovendosi valutare l'esigenza della motivazione in relazione alle circostanze concrete, in particolare al contenuto dell'atto, alla natura dei motivi addotti e all'interesse che il destinatario può avere ad ottenere chiarimenti, la pubblicazione del nuovo avviso di posto vacante, quand'anche dovesse essere motivata, è conforme alle prescrizioni dell'art. 25 dello Statuto, in quanto è stata effettuata in un contesto noto al ricorrente, che era quindi in grado di valutarne la portata (punti 45 e 48).

Riferimento: Corte 1° dicembre 1983, causa 18/83, Morina/Parlamento (Racc. pag. 4051, punto 11)

2. *Sul secondo mezzo relativo alla violazione dell'art. 45 dello Statuto*

Il Tribunale respinge questo mezzo in quanto le censure formulate si riferiscono alla decisione della Commissione di non accogliere la candidatura del ricorrente per l'attribuzione del posto vacante mediante promozione, decisione che è successiva sia alla «pubblicazione ex novo» dell'avviso di posto vacante di cui trattasi sia al reclamo proposto contro tale «pubblicazione ex novo» (punto 52).

II – Sul secondo ricorso (T-68/92) diretto, da un lato, all'annullamento delle decisioni della Commissione di non assegnare, in tale fase del procedimento, il posto vacante, di non indire un concorso interno e di bandire un concorso esterno e, dall'altro, alla condanna della Commissione al risarcimento dei danni

1. *Sulla domanda di annullamento*

a) Sulle conclusioni dirette all'annullamento della decisione di non assegnare il posto vacante mediante promozione o trasferimento

i) Sul primo mezzo relativo alla violazione dell'art. 25 dello Statuto

Il Tribunale, interpretando la decisione impugnata come una decisione negativa circa l'attribuzione del posto dichiarato vacante mediante promozione del ricorrente, rileva che l'istituzione non è tenuta a motivare le decisioni di promozione nei confronti dei candidati non promossi, ma deve, per contro, motivare la decisione con cui respinge un reclamo proposto ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto da un candidato non promosso, fermo restando che la motivazione di quest'ultima decisione deve coincidere con la motivazione della decisione contro la quale era diretto il reclamo (punto 69).

Riferimento: Corte 9 dicembre 1993, causa C-115/92 P, Parlamento/Volger (Racc. pag. I-6582, punto 22)

Il Tribunale constata che, prima della presentazione del ricorso, il ricorrente non ha ricevuto una decisione motivata di rigetto del suo reclamo (punto 70).

Il totale difetto di motivazione di una decisione non può essere sanato da eventuali spiegazioni fornite dall'APN dopo la presentazione di un ricorso giurisdizionale, poiché in tale fase siffatte spiegazioni non assolverebbero più la loro funzione, che è quella, da un lato, di fornire all'interessato indicazioni sufficienti per valutare la fondatezza del rigetto della sua candidatura e l'opportunità di proporre un ricorso al Tribunale e, dall'altro, di consentire a quest'ultimo di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale (punto 74).

Riferimento: Parlamento/Volger, citata, punto 23

Il Tribunale ne deduce che tale mezzo è fondato, in quanto la decisione con cui la Commissione respinge esplicitamente il reclamo, dopo la presentazione del ricorso, non può essere presa in considerazione nel caso di specie (punti 75 e 77).

ii) Sul secondo mezzo relativo alla violazione degli artt. 26, 43 e 45 dello Statuto

Il Tribunale ricorda che la mancanza di un rapporto informativo durante lo scrutinio per merito comparativo non basta di per sé a far annullare la decisione di rigetto della candidatura del ricorrente. Occorre infatti dimostrare che, nella fattispecie, la mancanza del rapporto informativo ha potuto influire in maniera decisiva sul procedimento di attribuzione del posto di cui trattasi (punto 84).

Riferimento: Corte 15 marzo 1989, causa 140/87, Bevan/Commissione (Racc. pag. 701)

Il Tribunale respinge pertanto la tesi del ricorrente secondo la quale la decisione impugnata sarebbe stata adottata irregolarmente per via della mancanza di due rapporti informativi nel suo fascicolo personale, in quanto la mancanza di tali rapporti non ha influito in maniera decisiva sul procedimento di promozione di cui trattasi (punto 87 e 90).

b) Sulle conclusioni dirette all'annullamento della decisione di non indire un concorso interno e di bandire invece un concorso esterno

Il termine «possibilità», di cui all'art. 29 dello Statuto, indica chiaramente che l'APN non è obbligata a compiere gli atti di cui trattasi, ma è soltanto tenuta ad esaminare, di volta in volta, se essi possano portare alla nomina di una persona in possesso dei più alti requisiti di competenza, rendimento e integrità (punto 98).

Riferimento: Corte 31 marzo 1965, cause riunite 12/64 e 29/64, Ley/Commissione (Racc. pag. 139)

Il Tribunale constata che, nella fattispecie, il ricorrente non ha fatto valere alcun elemento atto a dimostrare che la Commissione non ha effettuato lo scrutinio prescritto, tuttavia ritiene necessario valutare entro quali limiti l'illegittimità, per mancanza di motivazione, del rigetto della candidatura del ricorrente al posto

controverso comporti l'illegittimità delle decisioni di non indire un concorso interno e di bandire un concorso esterno (punti 99-101).

Infatti, il rigetto di una candidatura ad una promozione o ad un trasferimento presentata ai sensi dell'art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto è una condizione essenziale per lo svolgimento delle fasi successive del procedimento di cui all'art. 29, n. 1, dello Statuto, poiché tale disposizione stabilisce un ordine di priorità tra le varie fasi in essa previste (punto 102).

Riferimento: Corte 25 novembre 1976, causa 123/75, Küster/Parlamento (Racc. pag. 1701, punto 10)

Il Tribunale ne deduce che l'illegittimità del rigetto della candidatura del ricorrente comporta, in via conseguenziale, l'illegittimità delle decisioni di non indire un concorso interno e di bandire un concorso esterno (punto 103).

In forza del principio di proporzionalità, occorre tuttavia contemperare gli interessi del ricorrente, lesi da un atto illegittimo, e gli interessi dei terzi. Occorre perciò prendere in considerazione non soltanto la necessaria tutela dei diritti del ricorrente, ma altresì il legittimo affidamento dei terzi (punto 105).

Riferimento: Corte 5 giugno 1980, causa 24/79, Oberthür/Commissione (Racc. pag. 1743, punto 13); Corte 6 luglio 1993, causa C-242/90 P, Commissione/Albani e a. (Racc. pag. I-3839, punto 14); Tribunale 10 luglio 1992, causa T-68/91, Barbi/Commissione (Racc. pag. II-2127)

Il Tribunale ritiene che l'annullamento, per mancanza di motivazione, della decisione di non accogliere la candidatura del ricorrente per l'assegnazione mediante promozione del posto di cui trattasi e, di conseguenza, delle decisioni di non indire un concorso interno e di bandire invece un concorso esterno costituirebbe una sanzione eccessiva rispetto all'irregolarità commessa, in quanto potrebbe ledere in misura sproporzionata gli interessi dei terzi (punto 106).

Il riconoscimento di un diritto ad un indennizzo per il danno morale causato al ricorrente dall'illecito della Commissione costituisce il tipo di risarcimento più idoneo a tutelare gli interessi del ricorrente e a salvaguardare nel contempo le esigenze del servizio; onde il Tribunale, valutando in via equitativa il danno subito, ritiene che l'assegnazione di un importo di 2 000 ECU costituisce un congruo indennizzo per il ricorrente (punti 107 e 108).

Riferimento: Oberthür/Commissione, citata, punto 14; Barbi/Commissione, citata, punti 44 e segg.

2. *Sulla domanda di risarcimento*

Il Tribunale ritiene che la mancanza di alcuni rapporti informativi del ricorrente non ha, contrariamente a quanto sostiene l'interessato, recato pregiudizio al ricorrente stesso, in quanto non ha influito in maniera decisiva sull'evoluzione della sua carriera. Peraltro, la domanda diretta al risarcimento del danno morale, causato al ricorrente dallo stato di incertezza derivante dalla mancanza dei rapporti informativi nel suo fascicolo personale, è irricevibile in quanto non è stata preceduta da un procedimento precontenzioso, giacché si riferisce a presunti illeciti che sono indipendenti rispetto ai danni assertivamente causati dall'adozione delle decisioni impugnate (punto 114).

Dispositivo:

Nella causa T-18/92 il ricorso è respinto.

Nella causa T-68/92 la Commissione è condannata a versare al ricorrente un importo di 2 000 ECU a titolo di risarcimento dei danni per l'illecito commesso.

Nella causa T-68/92 il ricorso è respinto per il resto.